

ARPAE
Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-37 del 25/02/2016
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2016-34 del 18/02/2016
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
Dirigente proponente	Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Campanini Laura

Questo giorno 25 (venticinque) febbraio 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con l'Università degli
Studi di Ferrara per la collaborazione su tematiche ambientali di comune
interesse.**

VISTA:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Università di Ferrara ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con i singoli docenti vengano consolidati, al fine di ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie di Arpae;

CONSIDERATO:

- che gli Enti sottoscrittori hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione del presente Protocollo allo scopo di istituzionalizzare la collaborazione tra i due Enti, definendo gli ambiti di reciproca collaborazione, per la realizzazione di iniziative, progetti specifici, scambi di esperienze, proposte di stage, corsi formativi, collaborazioni nella didattica, nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse, quali, ad esempio, la ricerca, la progettazione ambientale, lo studio degli inquinanti ambientali;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una della parti;

CONSIDERATO:

- che sarà demandata a successive specifiche convenzioni la definizione dei contenuti e delle modalità di collaborazione, che verranno stipulate dalle competenti Strutture;
- che le convenzioni di cui sopra dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni

singolo progetto;

- che le suddette convenzioni saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Direttori di Nodo coinvolti;

RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa tra Arpa e Università di Ferrara per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse, approvato con D.D.G. n. 11 del 11/02/2013;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Ferrara, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore ad interim del Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. n. 32/93, la Dott.ssa Laura Campanini dell'Area Affari Istituzionali, Legali e Diritto Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Ferrara, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previo accordo tra le parti;
3. di demandare a successivi atti di competenza dei Direttori di Nodo coinvolti l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 342/2015
(F.to Dott. Franco Zinoni)

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Arpae – Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna; (di seguito denominata Arpae), con sede in Bologna, Via Po n. 5, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante

.....

e

Università degli Studi di Ferrara (d’ora innanzi denominata “Università o Ateneo) C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì, il 10.10.1960 e domiciliato per la carica in Ferrara, via Ariosto n. 35,

(qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”)

Premesso:

- che tra Arpa Emilia-Romagna ed Università di Ferrara era in atto una convenzione quadro scaduta il 30/04/2013 e poi rinnovata fino al 29/04/2016 e finalizzata a sviluppare collaborazioni tra attività di ricerca e di didattica svolta dai due Enti;
- che con legge regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente dell’Emilia-Romagna, istituita con legge regionale n.44/1995, è stata rinominata Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna;
- che l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, di cui alla DGR 2173/2015 è

operativa dal 1/01/2016;

- che in considerazione dei positivi risultati conseguiti e dei proficui rapporti in essere tra le singole strutture agenziali e universitarie, le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente e sviluppare i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;
- che l'Università ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed autonomie della ricerca;
- che Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Ateneo vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università degli Studi di Ferrara con la funzione propria di Arpae in tema di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali, supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale, richiesti dalla Regione Emilia-Romagna, dagli Enti locali e da altre istituzioni pubbliche;

per quanto sopra premesso:

Arpae e Università di Ferrara, così come sopra rappresentate, convengono di stipulare il presente Protocollo di Intesa allo scopo di consolidare la collaborazione tra i due Enti, e coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione.

Art. 1 – Oggetto

Arpae e Università di Ferrara si impegnano ad attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti, con individuazione delle risorse necessarie e disponibili da definirsi nelle convenzioni attuative di cui all'art.2:

- a) collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici;
- b) collaborazione nella didattica e disponibilità, compatibilmente con le proprie attività istituzionali - da parte di Arpae - all'accoglimento di studenti in tirocinio curriculare ed in tesi di laurea, utilizzando esclusivamente i servizi on line messi a disposizione dall'Università di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna per favorire l'incontro tra offerta e domanda;
- c) collaborazione nella didattica e disponibilità, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, da parte di Università di Ferrara - a supportare con docenti esperti le attività formative e di aggiornamento destinate al personale dell'Agenzia;
- d) utilizzo di attrezzature strumentali a fini di studio e di ricerca.

Art. 2 - Accordi attuativi

I contenuti e le modalità della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa saranno definiti in apposite convenzioni attuative sottoscritte dalle strutture dell'Università di Ferrara e di Arpae sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore, nel rispetto della presente conven-

zione quadro e della normativa vigente.

Tali convenzioni dovranno individuare, di volta in volta, le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature eventualmente necessari a supporto di ogni singola iniziativa/progetto, le modalità di utilizzo delle conoscenze e dei risultati acquisiti, nonché le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art.3 - Referenti

Il Rettore dell'Università di Ferrara e il Direttore generale di Arpae designeranno, ciascuno per la propria competenza, un Responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione di cui all'articolo 1, lettere b), c).

Per quanto riguarda la collaborazione nella didattica di cui all'articolo 1, lettere b), c) le Parti concordano che:

- tale attività potrà essere formalizzata dai Responsabili a tal fine individuati, con le modalità caso per caso ritenute più opportune, in funzione della complessità della collaborazione da attivare e compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle singole Parti;
- le docenze svolte dal personale dell'Università di Ferrara e di Arpae sono effettuate gratuitamente, senza oneri a carico dei due Enti.

Art. 4 – Programmazione dell'offerta di tirocini curriculari

Arpae individua e programma l'offerta di tirocini curriculari rivolta alle

Università convenzionate e la comunica sul proprio sito web. La programmazione è determinata in funzione delle esigenze di ciascuna struttura dell'Agenda, della compatibilità delle strutture logistiche e di personale e in ragione degli obiettivi e delle attività in cui si concreteerà l'esperienza formativa.

Art. 5 – Garanzie assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università di Ferrara contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente da Arpaè autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di Arpaè per responsabilità civile

verso terzi (persone e/o cose).

Art. 6 – Sicurezza sul lavoro

Le Parti si impegnano a regolamentare, nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo, gli obblighi a carico dei Datori di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in specifico del Datore di Lavoro della struttura ospitante, sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato e custodito presso la Struttura ospitante ovvero presso l'unità organizzativa, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpae (art. 1, lett. b).

Art. 7 – Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra

menzionato.

Art. 8 - Modifiche

Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere concordata dalle Parti con scambio di lettere e, se sostanziale, deliberata dai rispettivi Organi competenti.

Art. 9 - Diritti di Proprietà intellettuale

Le Parti convengono che la titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione di attività svolte in attuazione del presente Protocollo, nonché le modalità di utilizzo e di diffusione delle conoscenze, sarà espressamente regolata nelle specifiche convenzioni attuative di cui all'art. 2 nel rispetto e coerentemente con la normativa vigente in materia di proprietà industriale D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 10 - Controversie

Le Parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara.

Art. 11 – Durata e recesso

Il presente Protocollo d'intesa ha durata 3 anni a decorrere dalla data di

sottoscrizione dello stesso, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata o P.E.C. almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Protocollo è rinnovabile espressamente, in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Il recesso dal presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso medesimo, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 11 – Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte 2 D.P.R. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti.

Ferrara, li

Per l'Università di Ferrara
Il Rettore
(Prof. Giorgio Zauli)

Per Arpae
Il Direttore Generale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx